



Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

D.L. 110/2025 / A.C. 2586

Dossier n° 139 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
16 settembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2586
D.L.	110/2025
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
pubblicazione in G.U.:	1 agosto 2025
presentazione:	9 settembre 2025
assegnazione:	10 settembre 2025
scadenza:	30 settembre 2025
Commissione competente :	XII Affari sociali

Contenuto

L'**articolo 1** prevede la nomina di un commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ([Agenas](#)), con durata del mandato fino al 31 dicembre 2025; il commissario esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti, in base alla disciplina legislativa e allo [statuto](#) dell'Agenzia, al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione; i titolari di tali organi decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il commissario è nominato – secondo la procedura stabilita dal **comma 1** – tra esperti, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione, di riconosciuta competenza in diritto sanitario e in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario (**comma 3**). Il **comma 4** concerne il compenso del commissario.

L'**articolo 2** prevede, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, un finanziamento, in misura non superiore a 20 milioni di euro annui, in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù – organizzazione della Santa Sede riconosciuta, nell'ordinamento italiano, come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS) –. Si demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle funzioni assistenziali a cui è connesso il finanziamento in esame e del relativo importo annuale, nel rispetto del suddetto limite massimo; tale determinazione è operata sulla base delle funzioni e attività in oggetto svolte dal suddetto Ospedale nell'anno precedente, rendicontate secondo le modalità definite dal medesimo decreto ministeriale.

L'**articolo 3** stabilisce che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento si compone di 3 articoli, per un totale di 8 commi; le modificazioni intervenute nel corso dell'esame al Senato non hanno infatti inciso sul numero complessivo degli articoli e dei commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 2 distinte finalità: 1) assicurare la continuità dell'azione amministrativa svolta dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, anche attraverso la nomina di un

Commissario straordinario; 2) destinare risorse finanziarie all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per lo svolgimento delle funzioni e delle attività assistenziali proprie.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 8 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM e di 2 decreti ministeriali; in due casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, al comma 1, prevede la nomina con DPCM di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile per i servizi sanitari regionali (Agenas), con durata del mandato fino al 31 dicembre 2025; essendo la nomina del Commissario disposta con DPCM, si tratta di una disposizione che opera in deroga, solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della l. n. 400 del 1988, secondo cui invece i Commissari straordinari sono nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; *si valuti perciò l'opportunità di esplicitare la deroga all'articolo 11 della l. n. 400 del 1988.*